

Cass., civ. sez. I, del 17 ottobre 2019, n. 26285

9.1 Così ricostruito il rapporto fra le opposizioni regolate, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., resta da chiarire come si ripartisce il potere di adottare provvedimenti interinali di carattere sospensivo.

Come abbiamo già detto (retro, par. 4), l'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. attribuisce al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere, su istanza di parte, concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto del creditore è contestato solo parzialmente, il giudice provvede in relazione alla parte contestata.

L'art. 624 cod. proc. civ. prevede, dal canto suo, che, nel caso di opposizione all'esecuzione proposta a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., «il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza». L'incipit dell'art. 624 cod. proc. civ. è stato emendato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successivamente modificato dal d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv. con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168), nel senso di eliminare il riferimento testuale al «secondo comma» dell'art. 615 cod. proc. civ.; ma la correzione va intesa nel senso di estendere anche al provvedimento di sospensione adottato ai sensi del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ. il rimedio del reclamo al collegio previsto dal secondo comma dello stesso art. 624 cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01).

Resta fermo, comunque, che la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. è strutturalmente diversa da quella disciplinata dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.

Tale differenza è plasticamente evidenziata dall'art. 623 cod. proc. civ., che così recita: «salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione». Si parla, a tal proposito, di "sospensione esterna" per indicare quella «disposta [...] dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo» e di "sospensione interna" con riferimento a quella pronunciata dal giudice dell'esecuzione.

Orbene, riprendendo quanto già osservato in relazione al contenuto dell'opposizione a precetto (par. 4.1 e 5.4), deve affermarsi con certezza che la sospensione della «efficacia esecutiva del titolo» disposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. ha natura di "sospensione esterna". Con la stessa, infatti, viene privato di efficacia esecutiva il titolo indicato nell'atto di precetto, che diviene inidoneo a sorreggere qualsiasi azione espropriativa che il creditore intenda porre in essere in base a quella intimazione. La tutela che l'opponente ottiene mediante il provvedimento di sospensione previsto dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. è analoga a quella che, anteriormente alla riforma del 2005, gli veniva offerta ex art. 700 cod. proc. civ. (retro, par. 4.1): la protezione del suo patrimonio dall'apposizione di vincoli conservativi ed espropriativi che possano derivare dal portare ad esecuzione forzata contro di lui il titolo, la cui efficacia è oramai sospesa.

Sull'altro versante si pone, invece, la "sospensione interna" disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., che non incide sul titolo esecutivo, ma sul singolo processo espropriativo nel cui ambito essa è pronunciata. La differenza è evidente: mentre la "sospensione esterna" inibisce in radice l'azione esecutiva, gli effetti della "sospensione interna" sono invece che «nessun atto

esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione» (art. 626 cod. proc. civ.).

Dunque, nel caso di sospensione interna gli atti esecutivi già posti in essere conservano la loro efficacia, i beni staggiti restano indisponibili e il vincolo nascente dal pignoramento continua ad essere opponibile anche ai terzi. Il singolo processo esecutivo entra in una fase di stallo, ma il creditore può intraprendere altre azioni espropriative su beni differenti.

Il debitore che deduca innanzi al giudice dell'esecuzione l'intervenuta sospensione esterna del processo esecutivo, non introduce una nuova causa di opposizione all'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione non deve adottare un provvedimento di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ., ma limitarsi a prendere atto di quanto già disposto dal giudice innanzi al quale è stato impugnato il titolo esecutivo. Conseguentemente, in caso di sospensione esterna, il debitore non deve proporre un ricorso ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. per contestare la perseguibilità dell'azione esecutiva e il giudice dell'esecuzione, dopo aver dichiarato la sospensione dell'espropriazione ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., non deve fissare un termine per l'introduzione del giudizio nel merito ex art. 616 cod. proc. civ. L'unico giudizio che prosegue è quello nel cui ambito è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il termine per la riassunzione del processo esecutivo fissato dall'art. 627 cod. proc. civ. va riferito alla causa di opposizione a precetto.

9.2 L'eventuale coincidenza del petitum e della causa petendi dell'opposizione pre-esecutiva (a precetto) e dell'opposizione all'esecuzione già iniziata, pone il problema del reciproco atteggiarsi dei poteri sospensivi ripartiti fra il giudice adito ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. e il giudice dell'esecuzione. Problema i cui termini sostanziali non mutano, tanto se, nel merito, debba dichiararsi la litispendenza, quanto se le due cause debbano invece essere riunite (par. 7).

A tal proposito, occorre rammentare che questa Corte ha recentemente affermato che l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. deve avere struttura necessariamente bifasica (Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161), in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario. Conseguente che al debitore opponente non è consentito, a pena di improcedibilità, proporre la domanda di merito direttamente nel giudizio di opposizione a cognizione piena, senza passare per la fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione.

Ciò posto, si pone il dubbio se il giudice dell'opposizione a precetto possa disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia del titolo esecutivo qualora, prima che egli si pronunci, il creditore abbia già eseguito il pignoramento.

Secondo una certa interpretazione, infatti, il combinato disposto dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. (che dispone che, quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione) e degli artt. 623 e 624 cod. proc. civ. (che prevedono la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a pronunciare la sospensione dell'espropriazione), in uno con la citata giurisprudenza per la quale l'opposizione all'esecuzione deve avere necessariamente struttura bifasica, implica che, eseguito il pignoramento, solo il giudice dell'esecuzione - e non più il giudice dell'opposizione a precetto - potrebbe disporre la sospensione del processo esecutivo.

9.3 Tale impostazione non può essere condivisa per almeno due ragioni.

Anzitutto, nessuna norma circoscrive la potestas del giudice, innanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, di pronunciare la sospensione "esterna" solo fino al momento in cui ha avuto inizio

l'esecuzione. Al contrario, è inequivoco il tenore dell'art. 623 cod. proc. civ., che parla del potere di «sospensione dell'esecuzione», dunque anche di quella già iniziata, concorrente con l'analogo potere che spetta al giudice dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. («salvo che...»). È, quindi, certo che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche se disposta dopo che sia già stato eseguito il pignoramento, determina parimenti gli effetti sospensivi del processo esecutivo previsti dall'art. 626 cod. proc. civ., che infatti parla genericamente di «processo esecutivo sospeso», senza distinguere a seconda che la sospensione sia stata pronunciata ai sensi degli artt. 623 o 624 cod. proc. civ.

Pertanto, una volta inquadrato anche il provvedimento sospensivo considerato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. fra le ipotesi di "sospensioni esterne" considerate dall'art. 623 cod. proc. civ., deve escludersi che l'attuazione del pignoramento (o, più in generale, l'inizio dell'esecuzione forzata) esautorino il giudice dell'opposizione a precetto dal provvedere sull'istanza rivolta dal debitore.

In secondo luogo, va ricordato che - come già ampiamente chiarito - la sospensione adottata ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. ha una portata più ampia di quella che può essere disposta dal giudice dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ.: la prima inibisce al creditore precettante, in via preventiva e generale, di intraprendere qualsiasi azione esecutiva sulla base di quel precetto e del titolo esecutivo ivi indicato; la seconda, invece, esaurisce i suoi effetti solo nell'ambito del processo esecutivo in cui è pronunciata.

Ciò posto, non risulterebbe coerente con il sistema ipotizzare che, iniziata l'esecuzione, l'ambito di tutela del debitore si restringa, potendo egli ottenere la sospensione della sola procedura esecutiva in corso, e non più un'inibitoria generale ad iniziare (e proseguire) azioni esecutive sull'intero suo patrimonio sulla base del titolo esecutivo e del precetto che sono stati opposti e concretamente azionati dal preteso creditore.

In conclusione, l'avvio dell'azione esecutiva non impedisce al giudice preventivamente adito in sede di opposizione pre-esecutiva di provvedere sull'istanza di sospensione che gli sia stata rivolta in base all'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.

In fin dei conti, trova applicazione, anche a proposito del potere sospensivo, il principio della perpetuatio iurisdictionis, sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., per il quale la competenza del giudice che ne era originariamente munito non viene meno in dipendenza di un evento sopravvenuto, qual è il pignoramento nel frattempo eseguito.

Ovviamente, il momento nel quale è pronunciato il provvedimento di sospensione non è privo di conseguenze giuridiche. Se è vero che la sospensione pre-esecutiva inibisce, in linea di principio, il compimento di qualsiasi atto esecutivo sui beni del preteso debitore, qualora il pignoramento sia stato nel frattempo già eseguito, gli atti esecutivi posti in essere fino a quel momento conserveranno i propri effetti, trovando applicazione quanto disposto dall'art. 626 cod. proc. civ.

Qualora, invece, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sia stata disposta, dal giudice dell'opposizione a precetto, anteriormente all'attuazione del pignoramento, questo è colpito da radicale invalidità in quanto compiuto in difetto di titolo esecutivo.

Tale invalidità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, dando luogo ad un caso di "estinzione atipica".

Consegue che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avrà un effetto protettivo dall'azione esecutiva per i beni dell'opponente non ancora aggrediti dal creditore, ma relativamente a quelli già pignorati i suoi effetti non differiranno, nella sostanza, dalla sospensione ex art. 624 cod. proc. civ.: i

beni staggiti resteranno soggetti al vincolo di indisponibilità, ma non potranno compiersi ulteriori atti esecutivi.

9.4 Resta, allora, da risolvere il nodo se, pendenti entrambe le opposizioni basate sui medesimi motivi, il giudice dell'esecuzione conservi comunque il potere di adottare l'eventuale provvedimento sospensivo ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ.

In senso affermativo si registra un arresto, non più recente, di questa Corte, secondo cui la competenza del giudice dell'esecuzione a sospendere il processo, avendo carattere funzionale, non è derogabile per effetto dell'eventuale litispendenza tra due giudizi introdotti ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 10121 del 02/08/2000, Rv. 539053).

A sostegno di tale affermazione, viene semplicemente indicato un precedente più risalente (Sez. 3, Sentenza n. 6235 del 24/10/1986, Rv. 448495). Quest'ultimo, tuttavia, si limita a ribadire che sussiste litispendenza fra l'opposizione avverso l'atto di precetto e l'opposizione avverso l'atto di pignoramento proposte in relazione al medesimo credito e solo incidentalmente aggiunge, senza approfondire il tema, che il giudice dell'esecuzione conserva il potere di disporre la sospensione dell'esecuzione, a norma dell'art. 624 cod. proc. civ.

L'esattezza di questa impostazione deve essere sottoposta a verifica.

La sospensione del processo esecutivo - che sia disposta tanto ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quanto dell'art. 624 cod. proc. civ. - ha natura cautelare (quantomeno in senso lato), tant'è che essa è in entrambi i casi reclamabile ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01). Il fumus boni iuris è costituito dalla parvente fondatezza dell'opposizione.

Una siffatta valutazione di fondatezza non può essere ristretta all'astratta prospettazione delle ragioni di merito, ma deve tener conto del probabile esito dell'opposizione in rito. Così, ad esempio, non potrà essere disposta la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. nel caso di un'opposizione all'esecuzione proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, poiché il giudizio prognostico relativo al giudizio di merito sarà di inammissibilità ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 59 del 2016 (v. par. 4.3).

Orbene, l'opposizione all'esecuzione già iniziata proposta per le medesime ragioni in fatto e diritto dell'opposizione pre-esecutiva (a precetto) già pendente, è destinata ad essere cancellata dal ruolo per litispendenza, se le due cause pendono innanzi a giudici diversi, ovvero ad essere riunita ma non trattata, se le due cause sono state instaurate innanzi al medesimo tribunale (v. par. 6.4). Il problema è, dunque, se queste formule definitorie possano essere assimilate ad un rigetto o ad una declaratoria di inammissibilità o, comunque, non consentano di formulare una prognosi fausta circa l'esito della causa. Se così fosse, infatti, il giudice dell'esecuzione dovrebbe respingere l'istanza di sospensione proposta per le medesime ragioni per le quali è già pendente un'opposizione pre-esecutiva, in quanto accessoria ad una causa non destinata a risolversi in favore dell'opponente. Andrebbe, dunque, esclusa in radice qualsiasi forma di competenza concorrente del giudice dell'opposizione a precetto e del giudice dell'esecuzione nel disporre la sospensione del processo esecutivo.

Occorre tuttavia considerare che la litispendenza non determina l'improcedibilità o l'inammissibilità della causa introdotta per seconda. Piuttosto, si è in presenza di due giudizi che hanno ad oggetto la medesima causa, sicché - per ragioni di economia processuale e per evitare che si formino giudicati contrastanti - verrà trattata e decisa solo la prima. Conseguo che il giudice dell'esecuzione - innanzi al

quale sia stata proposta un'opposizione perfettamente coincidente, per petitum e causa petendi, all'opposizione a precetto già pendente - non si trova a dover decidere una causa inammissibile o improcedibile, bensì l'identica causa già incardinata davanti ad altro giudice, ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., che nella sede appropriata sarà decisa nel merito.

L'identità delle cause, che determina la cancellazione dal ruolo della seconda, può essere dichiarata solo nella fase a cognizione piena. Pertanto, nel momento in cui il giudice dell'esecuzione esamina l'opposizione al solo fine di decidere sull'eventuale sospensione della procedura esecutiva opposta, egli ha innanzi a sé una causa potenzialmente suscettibile di essere decisa nel merito.

Ed infatti, quand'anche fosse successivamente dichiarata la litispendenza, quella stessa causa sarà comunque decisa nel merito, sebbene dal giudice dell'opposizione a precetto.

Perciò, fintanto che l'opposizione all'esecuzione già iniziata non transita nella fase del giudizio a cognizione piena, il giudice dell'esecuzione ha - quantomeno in astratto e salvo quanto si dirà subito appresso - il potere di disporre la sospensione del processo esecutivo, anche se per le medesime ragioni è stata già proposta anche un'opposizione a precetto.

Ciò non significa, tuttavia, che l'opponente, per ottenere il provvedimento sospensivo, possa rivolgersi - contemporaneamente o in momenti successivi - sia al giudice dell'opposizione a precetto, sia al giudice dell'esecuzione. «I rispettivi poteri, ove - beninteso e adeguatamente sottolineato - le richieste di sospensiva si basino sugli stessi identici motivi, non possono dirsi concorrenti, ma mutuamente esclusivi: il giudice adito in tempo successivo deve ritenersi privo di potestas iudicandi anche sulle relative misure caute/ari di competenza» (così Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, pag. 21).

È possibile dire - con un'espressione atecnica, dal valore meramente descrittivo - che sussiste una sorta di rapporto di "continenza cautelare" fra la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo prevista dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. e la sospensione della procedura esecutiva di cui all'art. 624 cod. proc. civ., giacché la prima inibisce al creditore di agire in executivis sull'intero patrimonio dell'opponente e determina, al contempo, la stasi dell'eventuale espropriazione forzata nel frattempo già avviata (par. 5.3 e 9.3); mentre la seconda produce i propri effetti solo sull'azione esecutiva cui si riferisce. Dunque, il provvedimento di sospensione disposto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. comprende in sé anche gli effetti della sospensione che il giudice dell'esecuzione potrebbe pronunciare ex art. 624 cod. proc. civ.

Ed allora, l'opponente che abbia già richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo al giudice dell'opposizione preesecutiva, non può rivolgersi per le medesime ragioni anche al giudice dell'esecuzione. Egli, infatti, indirizzando la propria istanza al giudice dell'opposizione a precetto, ha oramai consumato il proprio potere processuale, in ossequio del principio "electa una via, non datur recursus ad alteram", che costituisce espressione dell'esigenza interna al sistema processuale di scongiurare tutte le ipotesi che possano dar luogo alla pronuncia di provvedimenti contrastanti.

D'altronde, anche i principi del "giusto processo" e della "ragionevole durata", di cui all'art. 111, comma 1 e 2, Cost., impongono che siano preferite le soluzioni interpretative che, secondo un criterio di economia processuale, evitino il compimento di attività processuali duplicate e potenzialmente foriere di generare contrasti interni al medesimo processo.

Conclusivamente, deve ritenersi che il debitore opponente può, per le medesime ragioni, richiedere l'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, tanto al giudice dell'opposizione a precetto, quanto al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, una volta che egli abbia adito il primo con la

propria istanza, non potrà rivolgersi pure al secondo, a prescindere dalla circostanza che sull'istanza si sia già provveduto oppure no. In tal modo, infatti, ha consumato il suo potere processuale e quindi spetterà, semmai, al giudice dell'opposizione pre-esecutiva pronunciare la sospensione "esterna" del processo esecutivo nel frattempo iniziato. «Il giudice de/processo esecutivo comunque iniziato resterà impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate, ma limitatamente alle domande fondate sull'identica causa petendi (ciò che costituisce il presupposto ineliminabile della litispendenza), dal giudice preventivamente adito» (ancora Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019).

9.5. È, dunque, possibile che il giudice dell'esecuzione possa provvedere sull'istanza di sospensione contenuta nel ricorso proposto ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. che ricalca i medesimi motivi dell'opposizione a precetto, sempreché - beninteso - la richiesta di sospensiva non sia stata già rivolta al giudice adito per primo, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. In tale evenienza si pone, allora, il problema del tenore del provvedimento che il giudice dell'esecuzione deve contestualmente assumere, a sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., per quanto concerne la prosecuzione del giudizio nel merito.

Abbiamo detto, infatti, che la contemporanea pendenza delle due cause dovrà essere risolta, nel merito, mediante la dichiarazione di litispendenza oppure tramite la riunione delle stesse, senza che però tale riunione valga a rimettere l'opponente nei termini per il compimento di attività processuali nelle quali è già decaduto nel giudizio iniziato per primo (par. 6.1 e 6.5). Dunque, se vi è assoluta identità di petitum e di causa petendi, il debitore-opponente è tenuto a proseguire nel merito la causa iscritta a ruolo per prima, ossia quella di opposizione a precetto, poiché l'altra sarà definita in rito mediante la cancellazione dal ruolo (o la riunione alla causa "portante").

Le istruzioni che il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., dovrà impartire alle parti per la prosecuzione del giudizio nel merito, dovranno essere adeguate alla particolarità del caso, nel senso che egli potrà limitarsi a prendere atto della pendenza del giudizio nel merito, senza onerare la parte interessata di instaurare un giudizio sostanzialmente superfluo.

In altri termini, poiché l'unica causa che la parte è tenuta a coltivare è quella proposta per prima (l'opposizione a precetto), deve escludersi che l'opponente sia onerato di introdurre nel merito un secondo giudizio (l'opposizione all'esecuzione già iniziata) la cui proposizione, in realtà, serve solamente ad investire nella fase sommaria il giudice dell'esecuzione della domanda sospensiva non già rivolta al giudice dell'opposizione pre-esecutiva. In altri termini, è come se con il ricorso ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., si rivolgesse una istanza cautelare in corso di causa ad un giudice dotato, ai soli fini sospensivi, di una competenza funzionale mutuamente alternativa a quella del giudice del merito.

In una simile ipotesi, non potranno verificarsi neppure gli effetti di cui all'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. (così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, a mente del quale il processo esecutivo si estingue se il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ.), dato che il giudizio di merito è già stato introdotto, ancor prima della pronuncia del giudice dell'esecuzione sulla sospensione.

Nel caso in cui il termine sia stato erroneamente assegnato, le parti non hanno l'onere di introdurre un nuovo giudizio e possono disattenderlo.

Qualora, invece, il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto di non assegnare il termine di cui all'art. 616 cod. proc. civ., nell'erronea convinzione della perfetta sovrapposibilità delle ragioni dell'opposizione

a precetto e dell'opposizione all'esecuzione, la parte interessata a sostenere che il petitum e la causa petendi delle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovrà introdurre egualmente il giudizio di merito, nel termine di sei mesi previsto dall'art. 289 cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5060 del 04/03/2014, Rv. 630644; Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286). Infatti, poiché l'accertamento della litispendenza spetta al giudice del merito, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, ravvisando l'identità delle domande formulate nell'opposizione a precetto e nell'opposizione all'esecuzione pendente innanzi a sé, omette di assegnare il termine per la riassunzione del giudizio del merito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., ha comunque natura meramente ordinatoria e non definisce il giudizio nel merito. Conseguentemente contro tale provvedimento irrituale è esclusa l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. e del regolamento di competenza.

10. Conclusivamente, ad integrazione dei principi di diritto enunciati nell'interesse della legge nel par. 7, si devono formulare i seguenti altri principi:

"Il giudice dell'opposizione a precetto (c.d. opposizione preesecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. (così come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35),

non perde il potere di provvedere sull'istanza per effetto dell'attuazione del pignoramento o, comunque, dell'avvio dell'azione esecutiva, sicché l'ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinerà ab externo la sospensione ex artt. 623 e 626 cod. proc. civ. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate".

"Il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell'opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell'esecutività del titolo è radicalmente nullo e tale invalidità deve essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione".

"Qualora siano contemporaneamente pendenti l'opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato".

"Qualora sussista litispendenza fra la causa di opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) e la causa di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., un termine per introdurre il giudizio nel merito, giacché un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ. Il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire si identifica, infatti, con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l'opposizione a precetto".

"Qualora, pendendo una causa di opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies cod. proc. civ. - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi prospettati nell'opposizione preesecutiva, le parti non sono tenute ad introdurre il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 616 cod. proc. civ. che sia stato loro eventualmente assegnato, senza che tale omissione determini il prodursi degli effetti estintivi del processo esecutivo

previsti dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza".

"Qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di petitum e la causa petendi fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui pendente, dopo aver provveduto sulla richiesta di sospensiva, non assegni alle parti il termine di cui all'art. 616 cod. proc. civ. per l'introduzione nel merito della seconda causa, la parte interessata a sostenere che le domande svolte nelle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovrà introdurre egualmente il giudizio di merito, nel termine di cui art. 289 cod. proc. civ., chiedendo che in quella sede sia accertata l'insussistenza della litispendenza o, comunque, un rapporto di mera continenza. Infatti, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., né il regolamento di competenza".